

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2021/2022 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Assetto e Gestione del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

di approvare, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, le misure contingenti 2021/2022 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, le quali sono demandate all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE *relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*”;
- Legge Regionale n. 7 del 3 Marzo 1982 “*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8 maggio 2007 “*Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente*”;
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010 “*Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 “*Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM₁₀ nell'aria ambiente – Accordo di programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21/01/2013 “*Rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici: convenzione con le Province e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1123 del 3/08/2020 “*Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2020/2021 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva*”;
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 “*Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – articoli 3 e 4*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 709 del 7/06/2021 “*Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2021/2022 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*”.

motivazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I valori monitorati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria in passato, nel corso degli anni, hanno evidenziato che, in alcuni Comuni appartenenti alla zona costiera e valliva, come zonizzati e classificati con DACR 116/2014 ai sensi del D.Lgs. 155/2010, si sono registrati valori della concentrazione delle polveri sottili PM₁₀, misurate come media giornaliera, per un numero di giorni superiore al valore limite stabilito dalla normativa.

Pertanto, a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha deciso di individuare le misure, che i Comuni devono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera nel periodo autunno inverno di ogni anno, periodo in cui, per l'aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite.

Con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un Tavolo di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM (di seguito tavolo tecnico), preposto ad elaborare i provvedimenti necessari per l'autunno-inverno di ogni anno al fine del rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente stabiliti dalla normativa, alla valutazione dell'efficacia dell'attuazione delle misure individuate, elaborare e valutare le eventuali modifiche e integrazioni alle stesse.

Trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti quali Ordinanze sindacali o dirigenziali, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

Il tavolo tecnico si è riunito in videoconferenza il 18/03/2021, al fine, fra l'altro, di fare il punto sui dati monitorati dalla rete regionale della qualità dell'aria nell'anno 2020, inizio 2021, tenute in debita considerazione le conseguenze delle restrizioni causa emergenza sanitaria da Covid-19 e valutare suggerimenti utili a stimolare una maggiore adesione da parte dei Comuni ad emanare gli atti necessari all'applicazione delle misure.

In tale sede la Regione ha anticipato l'intenzione di rivedere, entro l'anno, con la collaborazione tecnica dell'ARPAM, la zonizzazione regionale ai fini della qualità dell'aria, adottata con DACR 116/2014, sulla base della quale vengono individuati i Comuni in cui applicare le misure proposte dal presente tavolo. Tale revisione e la conseguente revisione della rete di monitoraggio saranno propedeutiche alla stesura del nuovo Piano di risanamento della qualità dell'aria, previsto entro il 2022.

L'ARPAM ha riferito di avere effettuato uno studio confrontando i mesi di marzo aprile 2020, caratterizzati dal lockdown causa emergenza sanitaria e gli stessi mesi del triennio precedente.

Da questo studio è emerso che nel 2020 le concentrazioni delle polveri sottili PM₁₀ hanno registrato una diminuzione di circa il 10% rispetto il triennio precedente nelle stazioni da traffico e variazioni non significative nelle stazioni di fondo urbano.

Le concentrazioni del biossido di azoto (NO₂), hanno invece rilevato un notevole decremento, fino al 45% rispetto il triennio precedente la pandemia, nelle stazioni da traffico urbano e una diminuzione media del 27% su tutte le stazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che in generale, gli ossidi di azoto vengono prodotti da tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali), per ossidazione dell'azoto atmosferico, quindi in larga parte dai processi analoghi a quelli da cui si originano le polveri sottili, sembrerebbe evidente che queste ultime hanno una persistenza in atmosfera non solamente dovuta alla diretta conseguenza delle fonti emissive che le originano.

E' altrettanto evidente che la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti ha una diretta conseguenza nella riduzione delle concentrazioni di determinati inquinanti atmosferici, confermando pertanto l'efficacia, seppure mitigativa, degli interventi presi con il presente atto e precedenti.

Va rilevato infatti che questi interventi, presi in condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, sono interventi mitigativi, con l'obiettivo di evitare il superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti in aria nei mesi critici a causa delle condizioni atmosferiche che ostacolano la loro dispersione. Interventi risolutivi potranno essere misure nel medio e lungo termine prese nell'ambito di un Piano di risanamento della qualità dell'aria.

Da attenta discussione il tavolo tecnico ha proposto di reiterare per l'autunno/inverno 2021/2022 le stesse misure adottate con la DGR 3/08/2020 n. 1123 per il periodo 2020/2021.

ANCI e UPI chiedono che si approfondisca la possibilità di un meccanismo automatico che informi i Comuni quando ci sono stati una serie di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per le polveri sottili e pertanto si avvicini la necessità di attuare una o più delle misure integrative previste dall'articolo 8. Ad ogni modo si considera utile, anche in considerazione dei numerosi impegni a cui sono sottoposti gli uffici tecnici comunali, una comunicazione da parte di Regione o ARPAM, quale promemoria, anche per posta elettronica, con la quale portare l'attenzione nell'eventualità occorra la possibilità di attuare le misure integrative di cui all'art. 8.

Valutata, inoltre, la notevole incidenza della combustione delle biomasse solide utilizzate per il riscaldamento domestico quale fonte di emissione di polveri sottili, come dimostrato da numerosi studi e dall'inventario regionale delle polveri sottili, pur permettendo di utilizzare apparecchi termici con una classe non inferiore alle 3 stelle, come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, si ritiene utile, resi disponibili gli opportuni finanziamenti, effettuare una concreta campagna di sensibilizzazione affinché sin da ora vengano installati solamente nuovi apparecchi con una classe di qualità non inferiore alle 4 stelle.

Trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti quali Ordinanze sindacali o atti equipollenti, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Pertanto con DGR 709 del 7/06/2021 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazione di cui al presente atto.

Il CAL ha reso parere favorevole con Atto n. 38 del 30/06/2021.

esito dell'istruttoria

In conclusione, per quanto motivato nel documento istruttorio, si propone quanto segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di approvare, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, le misure contingenti 2021/2022 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, le quali sono demandate all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
Tommaso Lenci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITA' DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
Roberto Ciccioli

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

SI

